

- in proporzione allo stipendio e all'anzianità di servizio acquisiti;
- 6 - concessione a favore dei Medici e dei Operatori sanitari, non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dell'accordo presidenziale 6 ottobre 1951, della erogazione speciale nella misura proposta nella relazione sopra riportata;
- 7 - mantenimento dei contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di alloggi ai sensi del regolamento in vigore, nei limiti del 50% del valore attuale degli appartamenti.

Il Presidente osserva che il provvedimento che la Direzione Generale sottopone all'esame del Comitato Permanente è mosso dall'inderogabile esigenza dell'Azienda, se essa vuole ispirarsi ai presupposti di una oculata amministrazione, di mantenere il dovuto ed adeguamento delle unità lavorative alle reali necessità del lavoro. Egli tuttavia, nell'intento di considerare col più largo spirito di comprensione le condizioni di coloro che saranno soggetti al provvedimento medesimo, anche in relazione a precedenti provvedimenti, sin qui adottati in altre situazioni